



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

DIREZIONE RISORSE UMANE

Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse Umane – Via Università 4, Modena
Tel.: 059/2056503 – 2056447 – 7077 – 6451 -7056
<http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it>
email: ufficio.concorsidocenti@unimore.it

Pubblicato su Albo on line e sul web server di Ateneo in data: 15/07/2022

TESTO MODIFICATO A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 07 LUGLIO 2022

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTA la legge 240/2010 recante **“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”** e in particolare l’art. 24;

VISTO il decreto rettorale rep. nr. 570/2020 Prot n. 152691 del 16/07/2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10.06.2022;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 07.07.2022;

RAVVISATA la necessità di provvedere;

DECRETA

È modificato il **“Regolamento per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”** che risulta pertanto come segue:

Art. 1 - Finalità del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il reclutamento di personale addetto ad attività di ricerca scientifica, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tramite procedura di valutazione comparativa e la conseguente stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Natura del rapporto di lavoro e tipologie contrattuali

L’assunzione di personale ai sensi del presente regolamento comporta l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento o nella normativa speciale di riferimento si rinvia alle norme generali e in particolare a quelle relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei redditi da lavoro dipendente.

L’Università provvede alla copertura assicurativa per rischi da infortunio ed alla responsabilità civile.

I contratti di diritto privato a tempo determinato di cui al presente Regolamento sono stipulati secondo le seguenti tipologie:

- a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. n. 242 del 24/05/2011;
- b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

La titolarità di tali contratti non precostituisce diritto per l’accesso ai ruoli dell’Università, ma l’attività svolta costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione di titoli. Ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni Statutarie per ciò che attiene la partecipazione agli organi collegiali.

Art. 3 - Attivazione delle procedure di valutazione comparativa

La proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con specifico riferimento al profilo della posizione nonché alle discipline nell'ambito delle quali dovranno essere condotte le attività di ricerca e di didattica.

L'attivazione della procedura è deliberata dal Consiglio d'amministrazione previa verifica di coerenza con la programmazione effettuata dai Dipartimenti e della disponibilità di risorse.

Gli oneri dall'attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'art. 2 lettera b), ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori di cui all'art. 2 lettera a).

Il Rettore indice con proprio decreto le procedure di valutazione comparativa.

I bandi sono pubblicati sul portale di Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.

Il bando stabilisce le modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati.

I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a venti giorni dalla data di pubblicazione del bando sul portale di Ateneo.

Nel bando sono indicati:

1. Il settore concorsuale nonché un eventuale profilo richiesto ai candidati esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
2. la durata del contratto;
3. i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
4. la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
5. informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
6. il regime di impegno e le modalità di svolgimento della prestazione secondo quanto indicato dal presente regolamento;
7. l'indicazione del termine di presentazione della domanda;
8. i documenti che i vincitori sono tenuti ad esibire al fine della stipula del contratto.

Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine per la presentazione delle domande.

I requisiti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4 - Definizione dei requisiti di accesso

Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa i soggetti che risultano in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero, oppure per le discipline mediche, del diploma di scuola di specializzazione.

Art. 5 - Modalità di costituzione delle Commissioni giudicatrici

La commissione è nominata dal Rettore ed è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I o II fascia, attivi nell'area di ricerca di interesse. Almeno un membro della Commissione giudicatrice deve appartenere al ruolo di professore di I fascia. I membri della Commissione appartenenti al ruolo dei professori di II fascia devono essere in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di I Fascia. Un membro della commissione è indicato dal Dipartimento interessato e due sono indicati dal Senato Accademico.

Almeno un membro della Commissione deve provenire da altra Università italiana o straniera. Con le medesime modalità e in conformità ai medesimi criteri, contestualmente alla nomina dei membri effettivi della Commissione vengono nominati due membri supplenti (uno indicato dal Dipartimento interessato e uno indicato dal Senato Accademico). Ai sensi dell'art 57 del d.lgs. 165/2001 e della raccomandazione comunitaria n. 251 del 11.3.2005, nella composizione della Commissione è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011; a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione

scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

Nelle diverse fasi di valutazione comparativa dei candidati, la commissione dovrà garantire la coerenza tra i criteri di valutazione adottati e il possesso da parte dei candidati di un profilo e di titoli scientifico-professionali coerenti con quelli riportati nel bando.

Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta all'unanimità ovvero a maggioranza dei componenti sulla base della valutazione effettuata, individua una rosa composta da non più di tre idonei.

Il Rettore accerta, con proprio decreto pubblicato sul sito web d'Ateneo, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il Rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

Dopo l'emanazione del decreto di approvazione degli atti della procedura selettiva, la formulazione della proposta di chiamata avviene, da parte del Dipartimento che ha richiesto la procedura, secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 lettera d) della Legge n. 240/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto in parola. Nell'ambito della graduatoria di merito, ulteriori chiamate possono essere effettuate dal Dipartimento che ha proposto la procedura oppure da altri Dipartimenti interessati nel termine di 6 mesi decorrente dalla data di approvazione degli atti.

In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7 – Oggetto della prestazione e modalità di svolgimento

I contratti di cui alla lettera a) dell'art. 2 possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.

I contratti di cui alla lettera b) dell'art. 2 prevedono esclusivamente il regime di tempo pieno.

Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della legge 240/2010.

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

I titolari dei contratti di cui alla lettera b) che abbiano conseguito l'idoneità scientifica nazionale sono valutati, nel corso del terzo anno di attività, ai fini della chiamata nel ruolo dei professori associati, sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 344/2011.

Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui alla lettera a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui alla lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevabile fino a un massimo del 30 per cento secondo criteri stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

L'attività didattica viene svolta col coordinamento del Direttore di dipartimento, nell'ambito della programmazione annuale dei compiti didattici.

I titolari dei contratti di cui al presente regolamento svolgono le proprie attività di ricerca sotto la supervisione del Direttore del Dipartimento presso cui operano, o di suo delegato.

Art. 8 – Regime di incompatibilità

Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con assegni di ricerca né con borse post laurea o post dottorato.

I dipendenti di amministrazioni pubbliche debbono essere collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto, ove previsto dai rispettivi ordinamenti.

Ai titolari di contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12 della legge 240/2010 che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dal Direttore di Dipartimento e nel nulla osta vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Art. 9 – Commissione per la valutazione

I contratti di cui all'art. 2 lettera a), ai fini della proroga sono valutati da una commissione nominata con decreto rettorale.

La commissione è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei professori di I fascia, attivi nell'area di ricerca di interesse proposti dal Dipartimento interessato.

Almeno due membri della Commissione debbono provenire da altra Università italiana o straniera. I lavori della commissione sono svolti per via telematica.

Alla commissione sono attribuiti i compiti previsti dal D.M 242 del 24.05.2011 relativamente ai "Criteri e parametri per la valutazione dell'attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010".

La valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all'art. 2 lettera b) del presente regolamento, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti con D.M. n. 344 del 04/08/2011, è affidata ad una Commissione la cui costituzione sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art. 10 – Cessazione del rapporto

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine, dal recesso di una delle parti o da gravi inadempienze del prestatore di lavoro nello svolgimento della sua attività.

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.

Art. 11- Deroghe

In deroga alle precedenti disposizioni regolamentari, l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con soggetti che risultino selezionati direttamente da organismi nazionali e internazionali nell'ambito di specifici programmi di ricerca (Programma Quadro, FIRB e altri programmi che presentino le medesime caratteristiche) e con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi stessi.

Restano ferme le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Art. 12- Proprietà intellettuale

Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Il ricercatore può presentare in proprio la domanda di brevetto, fatto salvo l'obbligo di comunicare l'avvenuto deposito all'Ateneo entro 15 giorni dal deposito stesso, e di mettere a disposizione dell'Ateneo tutto il materiale relativo al brevetto necessario alla valutazione della regolazione dei rapporti economici tra Ateneo ed inventori. Si rinvia a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo disciplinante i brevetti.

Art. 13 – Norma transitorie e finali

Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento viene attribuito, per l'intera durata del contratto, il titolo di Ricercatore.

I titolari dei contratti di cui al presente regolamento partecipano alle sedute degli organi delle strutture cui afferiscono secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme già dettate dall'ordinamento per i ricercatori a tempo indeterminato, in quanto compatibili.

Il presente regolamento si applica anche per i contratti stipulati dall'Ateneo ai ricercatori a tempo determinato ex art. 1 comma 14. L. 230/2005 ai soli fini del rinnovo e secondo le modalità previste dall' art. 9 per i ricercatori di cui all'art. 2 lettera a).

Fino all'entrata in vigore del nuovo Statuto i compiti attribuiti dal regolamento in parola al Consiglio d'amministrazione, sono devoluti in via temporanea al Senato Accademico.

Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui al regolamento in parola.

Art. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e diffuso per via telematica, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione da parte del Rettore.

Modena, 15/07/2022

IL RETTORE

(Carlo Adolfo PORRO)

Firmato digitalmente ai sensi del Dec. Lgs. N. 82/2005